

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.304/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 517pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco BUONANNO, calciatore della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO, del Sig. NICOLA FACCIN, dirigente accompagnatore della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO, e della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Francesco BUONANNO, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 22, nn. 3, 6 e 11 - 46, comma 6, C.G.S., art. 48, n.1, NOIF, per aver disputato nn.2 gare, e per la precisione C.F. Chiuppano - F. Vilorba del 27.9.2014 e Buldog Lucrezia- C.F. Chiuppano del 04.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B – Girone C, nelle fila dell'A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano, in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica (residua di nn.2 gare) irrogata nella S.S. 2013/2014 a mezzo del C.U. n.647/2014 del 20.3.2014 Divisione Calcio a 5 (complessivamente squalificato per tre gare a seguito della espulsione dal campo incontro di andata Mir Montecchio C5/Arzignano C5 - Play-Off Under 21 ammissione 2° fase del 18/19.3.2014);

Sig. NICOLA FACCIN, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale 3 della squadra della stessa Società in occasione delle gare C.F. Chiuppano-F. Vilorba del 27.9.2014 e Buldog Lucrezia- C.F. Chiuppano del 04.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B – Girone C, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non aver scontato la squalifica (residue nn. 2 gare) irrogata nella S.S. 2013/2014 a mezzo del C.U. n.647/2014 del 20.3.2014 – L.N.D. Divisione Calcio a 5, il calciatore BUONANNO Francesco, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnate ai Direttori delle Gare;

società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco BUONANNO, dal Sig. NICOLA FACCIN, e dal Sig. Antonio TOMASInell'interesse della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornate di squalifica in campionato nei

confronti del Sig. Francesco BUONANNO, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. NICOLA FACCIN, e di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2015/2016, più € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio